



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello - Borgo S. Lorenzo - Dicomano - Firenzuola - Marradi -
Palazzuolo sul Senio - Scarperia e San Piero - Vicchio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

n. 6 del 14-01-2025 (Registro Generale n. 10)

UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Oggetto: REVOCA EX ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE n. 241/1990 DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI EX ART. 110, 1° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000 INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 150 DEL 09.08.2024 (REG. GEN. N. 476)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le norme sull'ordinamento degli Enti Locali in materia di gestione amministrativa;

VISTI:

- lo Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 37 del 05.10.2023, all'art. 6 "Funzioni fondamentali e i servizi associati", il quale prevede, tra le varie funzioni e servizi associati, l'Ufficio Personale Associato per i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Vicchio e l'Unione stessa;
- le varie funzioni dell'Ufficio Personale Associato, come previsto nel progetto gestionale approvato con deliberazione di Consiglio n. 52 del 28.12.2017, tra le quali vi è quella relativa al reclutamento del personale;
- il Decreto del Presidente n. 10 del 13.08.2024 che ha conferito al sottoscritto Ing. Vincenzo Massaro l'incarico ad interim per la direzione del Servizio Affari Generali dal 19.08.2024 cui compete il reclutamento;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 67 del 06.08.2024 recante "PIAO 2024-2026 SOTTOSEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO PRIMO AGGIORNAMENTO" con la quale la Giunta di questo Ente dispone la sostituzione del Dirigente del Servizio Affari Generali ricorrendo all'art. 110 del D. Lgs n. 267/2000, tramite avviso di selezione pubblica per un incarico a tempo pieno e determinato della durata di 3 anni;

VISTI:

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione approvato con deliberazione della Giunta n. 40 del 14.05.2014 il quale, al titolo IV, disciplina la struttura organizzativa e gli atti organizzativi;
- l'art. 60 del sopracitato Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'Ente;

CONSIDERATO:

- CHE con determinazione n. 150 del 09-08-2024 (Registro Generale n. 476) veniva attivata la procedura per la selezione di candidati per l'individuazione del Dirigente Amministrativo del Servizio Affari Generali presso questa Unione Mugello, con le modalità di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed è stato approvato il relativo avviso di selezione, successivamente regolarmente pubblicato;
- CHE con determinazione nr. 160 del 30.09.2024 (Registro Generale n. 544), integrata con determinazione nr. 166 del 09.10.2024 (Registro Generale n. 567), veniva nominata l'apposita commissione tecnica prevista dall'avviso (art. 6) per effettuare una valutazione dei curricula dei candidati al fine di selezionare al loro interno soggetti maggiormente qualificati da inserire in una rosa più ristretta di nominativi da sottoporre al Presidente dell'Unione per la sua finale scelta fiduciaria;
- CHE alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono pervenute **108** candidature di cui al report estratto dal Portale Unico del reclutamento (InPA) e ammesso al protocollo dell'Ente con nr. 16390 del 13.09.2024;

- CHE la commissione, interpretando in maniera critica e ragionata le informazioni più articolate fornite dai candidati nei curricula, restringeva la platea a 25 nominativi per il secondo vaglio (colloquio) al quale se ne presentavano solo 9, che venivano valutati tutti positivamente per la susseguente fase di scelta fiduciaria da parte del Presidente dell'Unione;
- CHE con determinazione n. 195 del 29-11-2024 (Registro Generale n. 679) veniva reintegrato nella rosa dei selezionandi al colloquio (secondo vaglio) un candidato, inizialmente escluso, per la susseguente sottoposizione dello stesso al colloquio costituente il secondo vaglio previsto dal bando;
- CHE allo stato attuale, la citata selezione non si è completata e perfezionata mediante conferimento di incarico avendo dato luogo solo alla formazione di una rosa di soggetti ritenuti idonei da sottoporre alla scelta fiduciaria del Presidente dell'Unione il quale, tuttavia, non ha dato corso ai colloqui suddetti;
- CHE, non essendosi determinata la formazione di una graduatoria e non sussistendo un provvedimento amministrativo di conclusione della procedura selettiva poi seguito dall'invito a prendere servizio, non sono sorte in capo ai selezionandi posizioni soggettive qualificate e/o tutelate costituite dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Ordinanze Corte di Cassazione n. 5997 del 28.02.2023 e n. 26824 del 16.10.2024 - TAR Campania, Napoli, sez. V sentenza 23 novembre 2022 n. 7249 - TAR Lazio, Roma, sez. II sentenza 22 novembre 2013 n. 9992);

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 114 del 20.12.2024 avente ad oggetto *“Riorganizzazione dell'ente – Direttiva della Giunta”* con la quale l'organo politico ha inteso di *“avviare il processo riorganizzativo e di revisione della Macrostruttura dell'Amministrazione come allo schema Organizzativo di cui all'allegato A) e le conseguenti opportune modifiche al funzionigramma dei servizi di cui all'allegato B) nell'ottica del migliore perseguimento del pubblico interesse e a seguito di un'attenta e ponderata valutazione delle possibili soluzioni organizzative”*, dando mandato di procedere, alla luce delle diverse funzioni che a seguito della riorganizzazione saranno di competenza del dirigente da selezionarsi, ad annullare la procedura selettiva avviata con determinazione n. 150 del 09.08.2024 e all'individuazione di un diverso profilo professionale aderente alle nuove delineate esigenze, attraverso nuova selezione ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO

- CHE la selezione sulla quale si ritiene di dover intervenire si riferisce ad un profilo professionale non più rispondente alle mutate esigenze dell'Ente in quanto, il nuovo assetto organizzativo comporta in capo al Dirigente del Servizio Affari Generali l'assegnazione di funzioni nuove quali, a titolo esemplificativo, la gestione associata dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) e la gestione associata della informazione turistica; inoltre, l'istituzione del Servizio autonomo di Polizia Municipale strutturato in un unico Distretto facente capo ad un unico comandante, determina la trasformazione della macro-struttura dell'ente in 3 servizi con la conseguente sottrazione della Funzione di Polizia Municipale dal Servizio Affari Generali;
- CHE occorre riconsiderare, stante il lasso di tempo intercorso e le mutate esigenze dell'Amministrazione, le necessità sottese ed esistenti al momento della indizione della precedente procedura selettiva ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- CHE le sopravvenute e specifiche indicazioni fornite dall'organo politico impongono una rivalutazione delle esigenze organizzative e rendono necessario individuare, nell'ambito del fabbisogno, altra professionalità di maggior interesse per l'attuazione delle priorità

strategiche dell'ente rispetto a quella per cui era stata indetta la precedente procedura selettiva;

VISTO l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, che statuisce che *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*;

TENUTO CONTO che l'art. 8 del prefato avviso di selezione prevede che *“il presente avviso non è vincolante per l'Unione Montana dei Comuni del Mugello che si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o revocare lo stesso a proprio insindacabile giudizio. L'Unione Mugello si riserva inoltre la facoltà di non dar corso all'assunzione per sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari.*

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina il diritto al posto, né la redazione di una graduatoria finale”;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013, TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n. 51) in quanto *“La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...”* (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n. 250) in conseguenza *“... di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa”* (T.A.R. Pagina 1 di 3 Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *“... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente... ”* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

VALUTATO che l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione con l'adozione del presente provvedimento di revoca è ravvisabile nella necessità di individuare un diverso profilo professionale aderente alle nuove delineate esigenze, alla luce del rinnovamento organizzativo di cui alla deliberazione n. 114 del 20.12.2024 (non prevedibile al momento dell'indizione della precedente procedura selettiva);

RITENUTO pertanto necessario revocare la selezione pubblica indetta con determinazione n. 150 del 09.08.2024 e tutti gli atti conseguenti al fine di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso di selezione per l'individuazione di tale profilo professionale conforme al nuovo assetto organizzativo;

CONSIDERATO che deve ritenersi prevalente, rispetto alla mera aspirazione dei candidati, l'interesse attuale dell'amministrazione ad orientare la propria capacità di spesa verso la selezione di professionalità di maggiore rilevanza strategica aventi specifiche qualifiche e competenze tecniche rispondenti alle mutate necessità;

RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti;

DETERMINA

1. **DI REVOCARE**, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato anche al fine del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 L. n. 241/1990, la determinazione n. 150 del 09.08.2024, con la quale è stata indetta la selezione per la copertura del posto di Dirigente Amministrativo del Servizio Affari Generali con la modalità di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

2. **DI PROVVEDERE** alla diffusione dello stesso mediante:

- pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento INPA ww.inpa.gov.it;
- pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana Comuni del Mugello e sul sito istituzionale della stessa Unione Mugello, sezione Concorsi, per 30 giorni consecutivi
- pubblicazione sul sito dell'Ente nell'apposta sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso;

3. **DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Elena Poli, assegnata all'Ufficio Personale Associato dell'Ente;

4. **DI ATTESTARE** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012;

5. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio online, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente

MASSARO VINCENZO MASSIMO